

Delibera n. 5290 del 2 agosto 2007

OGGETTO: Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006, articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) - Revoca degli Allegati A), B) e D) alla d.G.R.. 6501/01 e della d.G.R. 11485/02

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
- il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- il decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351";
- il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

PRESO ATTO della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria;

RICHIAMATE altresì:

- la d.G.R. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 "Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione di energia e piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – Revoca delle dd.g.r. 11 gennaio 1991, n. 4780, 9 novembre 1993, n. 43079, 5 novembre 1991, n. 14606 e 21 febbraio 1995, n. 64263 e sostituzione dell'allegato alla dgr 11 ottobre 2000, n. 1529"
- la d.G.R. 6 dicembre 2002, n. 7/11485 "Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente – Individuazione, in via preliminare, dell'agglomerato di Brescia";
- la d.G.R. 29 luglio 2003, n. 7/13856 che, tra l'altro, ha individuato la Zona Critica Unica di Milano/Como/Sempione, comprensiva delle zone critiche di Milano, di Como e del Sempione, come definite dalla d.G.R. 19/10/2001, n. 6501;

DATO ATTO che:

- i citati provvedimenti regionali, inerenti la zonizzazione del territorio lombardo ai fini della tutela della qualità dell'aria ambiente, sono stati adottati nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.), ai sensi del d.P.R. 24/5/88, n. 203 "(...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (...)", abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, successivamente, in applicazione del menzionato d.lgs. 351/99;
- la Regione Lombardia, relativamente alle parti di territorio interessate dalle deliberazioni sopra richiamate, ha adottato, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 351/99, Piani d'azione annuali per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico prodotto, in particolare, dal traffico veicolare, dagli impianti industriali e di produzione di energia e dagli impianti termici civili, nonché, ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, il programma delle misure strutturali per il conseguimento e il mantenimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti dalla vigente normativa nella materia di cui trattasi;

PRESO ATTO:

- che sia i risultati del monitoraggio della qualità dell'aria, eseguito dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia mediante la rete regionale di rilevamento, integrata dal monitoraggio delle emissioni dai grandi impianti, col supporto del sistema informativo INEMAR (INventario EMissioni in ARia), sia le simulazioni modellistiche e le evidenze scientifiche per quanto concerne specifici inquinanti, pur confermando che la concentrazione media di gran parte degli inquinanti tradizionali, quali il biossido di zolfo, il monossido di carbonio e il benzene, è progressivamente diminuita nel corso degli ultimi anni, evidenziano il persistere del superamento dei livelli stabiliti dalla vigente normativa per specifici inquinanti e in particolare per le polveri fini (PM10), per l'ozono e per gli ossidi di azoto;
- dei dati elaborati nell'ambito dell'Inventario INEMAR – consultabile sul sito www.ambiente.regione.lombardia.it - che indicano l'apporto dei diversi settori sulle emissioni dei principali inquinanti;

CONSIDERATO che da tali dati e informazioni si deduce che:

- le emissioni di biossido di zolfo (SO₂) sono dovute principalmente agli impianti di produzione di energia e di trasformazione dei combustibili e alla combustione nell'industria;
- alle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) contribuiscono soprattutto il trasporto su strada (in particolare veicoli diesel), la combustione nell'industria e negli impianti di riscaldamento civile e la produzione di energia;
- l'agricoltura costituisce la fonte principale delle emissioni di ammoniaca (NH₃) - uno dei precursori del PM10 secondario - e di metano (CH₄);
- alle emissioni dei composti organici volatili (COV), precursori dell'ozono, contribuiscono soprattutto, oltre alle sorgenti naturali, il trasporto su strada e l'uso di solventi;
- alle emissioni di PM10 primario contribuiscono soprattutto il trasporto su strada (in particolare veicoli diesel) e il riscaldamento domestico (in particolare a legna);
- in relazione al PM10 si può osservare che l'omogeneità della diffusione di tale inquinante nella pianura lombarda – e più in generale nel bacino padano – deriva sia dalle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche dell'area (che costituisce un bacino chiuso nel quale la ventilazione è molto ridotta, in particolare nella stagione invernale), che dalle caratteristiche tipiche del

medesimo inquinante; il PM10 infatti, oltre ad essere emesso direttamente dalle sorgenti naturali (es.: risollevarimento della polvere del suolo ad opera degli agenti atmosferici), dal traffico veicolare, dagli impianti di riscaldamento domestico (soprattutto a legna) e da impianti industriali, ha una importante componente di origine secondaria (si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni chimico-fisiche tra composti precursori quali SO₂, NO_x, NH₃ e COV), che motiva anche il 60-70% della massa totale;

CONSIDERATO che è funzionale al conseguimento della finalità di riduzione degli inquinanti sopra descritti, perseguita mediante la declinazione e l'attuazione delle azioni previste dai piani e dai programmi di cui al d.lgs.351/99, una nuova zonizzazione del territorio regionale che tenga conto:

- dell'ampia diffusione del PM10 (primario e secondario);
- della continuità logica rispetto al precedente sistema;
- dei dati di emissione e di qualità dell'aria e dei risultati delle simulazioni modellistiche;
- delle caratteristiche orografiche e meteorologiche della Regione;
- della flessibilità gestionale e dell'adattamento al territorio di misure, interventi e incentivi;
- della corrispondenza alle Direttive CE;

DATO ATTO che il d.lgs. 351/99, all'articolo 6, comma 8, dispone il riesame della classificazione delle zone e degli agglomerati con cadenza almeno quinquennale, per le finalità e secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e, in particolare, il combinato disposto degli articoli 2, comma 2 e 30, comma 2, ai sensi dei quali la Giunta regionale, nell'ambito del Programma regionale di interventi per la qualità dell'aria, di durata triennale, aggiornabile con frequenza annuale e sulla base del "Documento di Indirizzi" approvato dal Consiglio regionale ovvero delle Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in Regione Lombardia 2005-2010, di cui alla d.G.R. 4/8/2005, n. 580, nelle more dell'approvazione del "Documento di Indirizzi", tra l'altro:

- a) individua le zone e gli agglomerati del territorio regionale, classificati ai sensi del decreto legislativo 351/99 in base ai parametri rilevanti della qualità dell'aria, alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, alla densità abitativa e alla disponibilità di servizi di trasporto pubblico locale;
- b) sviluppa piani d'azione funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici, definendo le misure, anche in modo differenziato, sulla base della classificazione nei contesti territoriali di cui alla precedente lettera a);
- c) implementa il sistema di monitoraggio, corredandolo con gli opportuni indicatori;

VISTA la proposta di zonizzazione elaborata dalla competente Struttura della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, supportata da uno specifico studio tecnico-scientifico di ARPA Lombardia,

a) che risulta basata:

- sulla valutazione della qualità dell'aria, effettuata sia tramite la rete di rilevamento della qualità dell'aria, che con i modelli matematici di dispersione;
- sull'analisi delle emissioni di specifici inquinanti nelle diverse aree del territorio, fondamentali per individuare le fonti e quindi per impostare corrette politiche di riduzione delle emissioni;

- sulle caratteristiche orografiche e meteorologiche del territorio, fondamentali sia nei processi di dispersione, accumulo e formazione degli inquinanti, sia in termini di efficacia di intervento;
 - sull'uso del suolo e, in particolare sulla densità abitativa, connessa sia alla vulnerabilità dell'area che alla densità emissiva del territorio;
 - sulla disponibilità di collegamenti pubblici, in particolare all'offerta di trasporto pubblico locale (TPL), importante soprattutto in relazione a determinati provvedimenti di limitazione della circolazione privata;
- b) che presenta la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone:
- **Zona A:**
area caratterizzata da:
 - concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla Rete Regionale di Qualità dell'Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche
 - più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NO_x e COV
 - situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione)
 - alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico
 e costituita da:
 - **Zona A1 – agglomerati urbani:**
area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato (TPL)
 - **Zona A2 – zona urbanizzata:**
area a minore densità abitativa ed emissiva rispetto alla zona A1
 - **Zona B – zona di pianura:**
area caratterizzata da:
 - concentrazioni elevate di PM10, con maggiore componente secondaria
 - alta densità di emissione di PM10 e NO_x , sebbene inferiore a quella della Zona A
 - alta densità di emissione di NH₃ (di origine agricola e da allevamento)
 - situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione)
 - densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento
 - **Zona C:**
area caratterizzata da:
 - concentrazioni di PM10 in generale più limitate, rilevate dalla Rete Regionale di Qualità dell'Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche
 - minore densità di emissioni di PM10 primario, NO_x, COV antropico e NH₃
 - importanti emissioni di COV biogeniche
 - orografia montana
 - situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti
 - bassa densità abitativa
 e costituita da:
 - **Zona C1- zona prealpina e appenninica:**
fascia prealpina ed appenninica dell'Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell'ozono
 - **Zona C2 - zona alpina:**
fascia alpina

CONSIDERATO che, come specificato all'articolo 2, comma 2, lettera b), della richiamata legge regionale 24/06, l'intero territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità dell'aria e che pertanto le misure e gli interventi individuati

nell'ambito dei piani e programmi previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale assumeranno maggiore efficacia in quanto estesi a zone più vaste, coincidenti ed eccedenti i limiti geografici della Regione Lombardia;

DATO ATTO che, ai fini della coerente applicazione dell'Allegato C) alla richiamata d.G.R. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 ovvero per l'applicazione dei criteri e dei limiti di emissione per gli impianti di produzione di energia nel contesto della nuova zonizzazione, devono intendersi, sulla base delle caratteristiche peculiari sopra descritte, individuate dallo studio tecnico-scientifico di ARPA, alla stregua di:

- *Zone critiche:* esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zona A1
- *Zone di risanamento:* esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zone A2 e C1
- *Zona di mantenimento:* esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zone B e C2;

RITENUTO, ai fini della ottimizzazione della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria, la cui configurazione è consultabile sul sito www.arpalombardia.it, di individuare, quali stazioni impiegate per la valutazione della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 351/99, quelle che la competente Struttura della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente trasmette annualmente all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) e ai Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e della Salute, con le modalità e secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 60/02 e in particolare dall'Allegato XII, nonché dal decreto legislativo 183/04;

RITENUTO opportuno, in relazione alle finalità della direttiva 2004/107/CE sopra richiamata, l'avvio di attività di monitoraggio in ordine agli inquinanti arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, avvalendosi di ARPA Lombardia in ragione delle competenze istituzionali proprie dell'Agenzia e in attuazione degli specifici accordi di collaborazione intercorrenti tra Regione Lombardia ed ARPA medesima;

RITENUTO di revocare gli Allegati A), B) e D) della d.G.R. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 e la d.G.R. 6 dicembre 2002, n. 7/11485, sopra citati;

PRESO ATTO delle risultanze delle consultazioni del Tavolo permanente, con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione per il risanamento della qualità dell'aria, istituito dalla d.G.R. 28 marzo 2007, n. 8/4444 ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 24/06, che hanno registrato, nelle sessioni consultive del 26 settembre 2006, 6 febbraio, 30 maggio e 17 luglio 2007, il progressivo assenso delle amministrazioni ivi intervenute, in ordine alla proposta di nuova suddivisione in zone del territorio regionale, per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente;

All'unanimità' dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono interamente recepite quali parte integrante la presente deliberazione:

1. di approvare la suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente, come definita nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'intero territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità dell'aria e che pertanto le misure e gli interventi individuati

nell'ambito dei piani e programmi previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale assumeranno maggiore efficacia in quanto estesi a zone più vaste, coincidenti ed eccedenti i limiti geografici della Regione Lombardia;

3. di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'Allegato C) alla d.G.R. 19 ottobre 2001, n. 7/6501, devono intendersi alla stregua di:
 - *Zone critiche*: esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zona A1
 - *Zone di risanamento*: esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zone A2 e C1
 - *Zona di mantenimento*: esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zone B e C2;
4. di individuare, quali stazioni impiegate per la valutazione della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 351/99, quelle che la competente Struttura della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente trasmette annualmente all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) e ai Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e della Salute;
5. di disporre l'avvio di attività di monitoraggio in ordine agli inquinanti arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, avvalendosi di ARPA Lombardia;
6. di revocare gli Allegati A), B) e D) alla d.G.R. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 e la d.G.R. 6 dicembre 2002, n. 7/11485;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO